

STATUTO

1 Denominazione.

È costituita la Società Cooperativa a responsabilità limitata a capitale variabile denominata:

"SOCIETA' COOPERATIVA PATRIMONIO SOCIALE"

2 Sede.

È costituita con sede nel comune di Milano.

3 Oggetto sociale e scopo.

3.1 La società è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità, senza fini di lucro. Lo scopo principale che intende perseguire è la **promozione, lo sviluppo e la produzione di energia da fonte energetica rinnovabile**, in particolare facendo diventare i propri soci produttori autonomi di energia con impianti di potenza compresa fra 2 e 20 kWp, ottenendo e contribuendo alla riduzione di emissione di sostanze inquinanti in atmosfera e ottenendo risparmi economici sui consumi dei soci stessi, reperendo le fonti di finanziamento sia tra i soci che fra terzi in genere, comprese le istituzioni pubbliche.

3.2 La cooperativa potrà aderire a una o più organizzazioni riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale e alle sue articolazioni di categoria o di settore. Potrà dare altresì adesione ad altri organismi associativi ed economici che propongano iniziative di carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico. Essa potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e creditizie, queste ultime non nei confronti del pubblico, atte a raggiungere gli scopi sociali e potrà avvalersi di tutte le agevolazioni di legge. Inoltre, con delibera del consiglio di amministrazione, potrà assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività economiche integrative e simili e potrà associarsi ad altre cooperative e consorzi per rendere più efficace la propria azione. Potrà, altresì, costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il proprio potenziamento, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59 e successive. La cooperativa potrà ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti definiti dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di

*Allegato A
n. 1356/902
Revier*

San

Sto

*Revier
Parullo Geo*

*Giorgio Giulio
Parullo Geo*

svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento dal consiglio di amministrazione. Potrà, inoltre, stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile, previa delibera da parte del consiglio di amministrazione.

- 3.3** Possono essere ammessi esclusivamente gli interventi di realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile collegati alla rete elettrica del gestore di rete, la cui connessione alla rete si riferisca a contratti di fornitura di energia elettrica esclusivamente in bassa tensione, già in essere o per i quali la richiesta al distributore locale sia stata inoltrata antecedentemente alla presentazione della domanda di adesione alla cooperativa. Per ogni utenza gli impianti potranno avere una potenza non inferiore a 2 kWp e non superiore a 20 kWp.

3.3.1 Per gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile rientranti nelle categorie degli impianti eolici, a biomassa e geotermici, saranno ritenuti ammissibili gli interventi effettuabili con le caratteristiche specificate da apposito regolamento che verrà istruito dal consiglio di amministrazione.

3.3.2 Per gli impianti fotovoltaici sono ammissibili i soli impianti i cui moduli siano installabili su tetti, tettoie, pensiline e lastrici solari, riferiti a strutture esistenti e agevolmente accessibili, aventi le seguenti caratteristiche:

3.3.2.1 assenza di vincoli architettonici/urbanistici/ambientali imposti dagli organi competenti e, comunque, assenza di divieti imposti dai piani regolatori comunali vigenti;

3.3.2.2 superficie utile per l'installazione pari ad almeno 10 m²/kWp;

3.3.2.3 copertura piana con qualsiasi esposizione;

3.3.2.4 copertura a falda con esposizione 180° sud, con tolleranza $\pm 30^\circ$;

3.3.2.5 assenza di ombre proiettate da eventuali ostacoli presenti sulla copertura stessa o nelle vicinanze (edifici limitrofi, camini, antenne, alberi, campanili, ecc.);

3.3.2.6 stato manutentivo e conservativo ritenuto idoneo a insindacabile giudizio del soggetto incaricato di effettuare i sopralluoghi e formulare conseguente valutazione. Nel caso di valutazione negativa dello stato conservativo della copertura oggetto di intervento il socio interessato potrà

optare per l'effettuazione di quanto necessario a ottenere una valutazione positiva da parte del soggetto preposto nei tempi necessari che verranno indicati, a pena esclusione;

3.3.2.7 nel caso di valutazione negativa senza interesse da parte del socio a creare le condizioni minime di intervento richieste entro i termini indicati, lo stesso vedrà decaduta la propria domanda di ammissione senza ulteriore comunicazione.

4 Durata.

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea anche prima della data di scadenza.

5 Normativa generale.

Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del codice civile, nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V del codice medesimo, in materia di società a responsabilità limitata, nei limiti di cui all'art. 2519 del Codice Civile.

Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per l'Organo Amministrativo della società di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

Qualora l'assemblea non abbia deliberato entro centoottanta giorni dalla data in cui si è determinato il superamento dei limiti predetti, la cooperativa è sciolta.

La società è retta secondo i principi della mutualità ai sensi di legge.

Al fine della qualificazione di società cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2512 c.c., la società: (a) non può distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; (b) non può remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; (c) non può distribuire riserve fra i soci cooperatori; (d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Gli amministratori ed i sindaci documenteranno la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 c.c. nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'art. 2513 c.c..

La società può operare anche con terzi.

Illeggi
P. L. L. L. P. L.
C. B. C. C.

Illeggi
C. B. C. C.
B. C. C. C.
G. C. C. C.

Illeggi
P. L. L. L. P. L.
C. B. C. C.

6 Normativa speciale.

Alla cooperativa si applicano tutte le leggi generali e speciali previste per il movimento cooperativo.

7 Soci fondatori.

I soci fondatori possono essere soggetti privati, Pubbliche Amministrazioni o soggetti che svolgono attività senza fini di lucro.

8 Soci ordinari.

I requisiti richiesti per l'ammissione a soci sono quelli previsti dall'art. 23 del D. Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

Ai sensi dell'articolo 2527, secondo comma, del Codice Civile, non può comunque diventare socio della cooperativa chi esercita in proprio attività identiche o affini a quelle della cooperativa stessa.

Possono essere accettati quali soci ordinari i soggetti privati, Pubbliche Amministrazioni, i soggetti che svolgono attività senza fini di lucro, le cooperative sociali, i condomini che effettuano domanda di ammissione soggetta ad accettazione da parte dell'organo amministrativo. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. Le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti. Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

8.1 I soci sono obbligati:

- 8.1.1** al versamento della quota di sottoscrizione con le modalità e nei termini previsti dalla delibera del consiglio di amministrazione;
- 8.1.2** all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- 8.1.3** a comunicare eventuali variazioni dell'indirizzo.

8.2 Diritti dei soci

- 8.2.1** I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

- 8.2.2** La qualità di socio si perde:

- 8.2.2.1 per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 8.2.2.2 per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.
- 8.2.3 Recesso del socio. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recadere il socio:
- 8.2.3.1 che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- 8.2.3.2 che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- 8.2.4 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono dare immediata comunicazione al socio che, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 19. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
- 8.2.5 Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.
- 8.2.6 I soci receduti od esclusi per qualsivoglia motivo non hanno diritto ad alcun rimborso, né possono vantare alcun diritto.

9 Soci cooperatori.

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in ragione di particolari interessi determinati dal consiglio di amministrazione.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- 9.1 la durata del periodo di transizione o di inserimento del socio;
- 9.2 i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di erogazione del servizio prestato o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- 9.3 le azioni o la quota che il socio deve sottoscrivere al momento

Diagoni
Vincenzo D.B.

Berici

Stangone

Dile

Berni
Giuseppe Gucci.

Stangone
Stangone
Stangone

dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 100% (cento per cento) di quello previsto per i soci ordinari;

- 9.4 il socio cooperatore ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio;
- 9.5 il socio cooperatore non può essere eletto amministratore;
- 9.6 i soci cooperatori non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile;
- 9.7 i soci cooperatori possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;
- 9.8 alla data di scadenza del periodo di transizione, il socio cooperatore è ammesso a godere i diritti che spettano ai soci ordinari a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione cooperativa. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 8;
- 9.9 in caso di mancato rispetto dei suddetti parametri, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 8 e il socio escluso non può opporre alcuna obiezione.

10 Domanda di ammissione.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- 10.1 se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- 10.2 l'indirizzo presso il quale intende chiedere la realizzazione dell'impianto da fonte energetica rinnovabile, fornendo:
 - 10.2.1 rilievo planimetrico;
 - 10.2.2 documentazione che attesti la proprietà o di esserne il reale utilizzatore con i relativi poteri e/o diritti finalizzati alla domanda;
 - 10.2.3 copia del contratto di fornitura di energia elettrica o l'ultima fattura di consumo ricevuta;
 - 10.2.4 ogni altro elemento di cui è in possesso, utile all'esecuzione dell'impianto fotovoltaico;

- 10.3 disponibilità all'esecuzione di sopralluoghi presso il sito oggetto di intervento;
- 10.4 l'accettazione, a seguito di sopralluogo positivo per la realizzazione dell'impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile, al versamento della quota di sottoscrizione ammontante a Euro 100 (cento);
- 10.5 la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle delibere legalmente adottate dagli organi sociali;
- 10.6 la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 19 del presente statuto;
- 10.7 nella domanda di ammissione presentata da soggetti non configurabili come persone fisiche, devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nel punto 10.1, la denominazione, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale e il codice fiscale, allegando copia dell'atto costitutivo e dello statuto, dichiarati conformi all'originale dal presidente dell'ente e dal presidente del collegio sindacale, se previsto, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello statuto e dei regolamenti della cooperativa.

11 Accettazione della domanda di ammissione.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 10.2 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo articolo xx, delibera entro trenta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 9 - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono comunicare il diniego all'accettazione e non potranno essere più accettate nuove candidature.

12 Patrimonio sociale.

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- 12.1** dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da quote, ciascuna del valore non

Harigan
Van Allen & Co
Clerici

Diego
 Jeff
 Alan
 Ben
 Raulo
 Joe

inferiore a euro 100 e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;

12.2 dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci deceduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

12.3 dalla riserva straordinaria;

12.4 da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento, se non nel rispetto di quanto previsto dalla legge.

13 Caratteristiche delle quote.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo. Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio. Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5. In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 19.

14 Bilancio di esercizio.

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dall'articolo 21 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

14.1 a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

14.2 al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella

misura del 3%;

- 14.3 ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dall'articolo 21.
- 14.4 ad attività di promozione e sviluppo della cultura dell'energia rinnovabile;
- 14.5 a riserva straordinaria.
- 14.6 a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.

*P. D'Amico
Consiglio d'A
Clerici*

15 Assemblee e delibere dei soci.

- 15.1 La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o tramite posta elettronica certificata, inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.
- 15.2 I soci deliberano sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
 - 15.2.1 l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
 - 15.2.2 la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
 - 15.2.3 la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
 - 15.2.4 la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
 - 15.2.5 la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
- 15.3 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera a maggioranza.
- 15.4 Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.
- 15.5 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel

*Il G...
B...
G...
B...*

*...
...
...*

libro dei soci da almeno 60 giorni ad eccezione del primo esercizio e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio ha un solo voto.

- 15.6** L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

16 Amministrazione.

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci. Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a cinque anni. Gli amministratori possono essere rieletti. La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori. La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, riconoscendo sin da ora effettivamente accettata la comunicazione tramite posta elettronica certificata, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta. Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia

essere indicati limiti ai poteri degli amministratori. Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ritorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni 360 (trecentosessanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate. Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice

civile. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla sua sostituzione. Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

L'ufficio di Amministratore è gratuito, salvo il diritto di ottenere eventuali rimborsi spese.

Periconi
Pirella R. B.
Corieri

Periconi
Pirella R. B.
Corieri
Gandola

Periconi
Pirella R. B.
Corieri
Gandola

17 Organo di controllo.

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea. Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro

istituito presso il Ministero della Giustizia. L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso. I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato. In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate. Il collegio sindacale esercita anche il controllo legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere scritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

18 Nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

19 Controversie. Clausola Compromissoria.

Le controversie dovranno, ove possibile, essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il regolamento del servizio di conciliazione CCIAA di Pavia, con gli effetti previsti dagli artt. 38 - 40 D.Lgs 5/2003. Ogni controversia non risolta, o risolvibile, tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, dovrà essere risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto amministrativo in conformità al regolamento della Camera Arbitrale della CCIAA del territorio ove ha sede la cooperativa. La parte più diligente provvederà ad attivare l'arbitrato. Entro 90 (novanta) giorni dalla domanda il presidente della CCIAA provvederà alla nomina dell'arbitro. L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5. Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

20 Regolamenti.

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea se lo riterrà necessario.

21 Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci fondatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la cooperativa:

- 21.1 non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- 21.2 dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione o per attività affini all'oggetto sociale tramite società che operino senza fine di lucro.

22 Scioglimento.

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge nonché nel caso che la volontà della maggioranza di soci amministratori. Nel caso si verifichi una delle cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese. Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

- 22.1 il numero di liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- 22.2 la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- 22.3 i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.
- 22.4 Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società. I liquidatori, nell'espletamento delle loro funzioni potranno avvalersi dell'opera di professionisti o di persone competenti. La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

23 Disposizioni finali.

La Cooperativa è disciplinata dai principi della mutualità indicati nell'art. 2514 del Codice Civile. Le clausole mutualistiche di cui all'art. 5 del presente statuto sono inderogabili e devono essere in fatto osservate. Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nel presente statuto, le disposizioni del Codice Civile e delle leggi

speciali in materia di società cooperative e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Giorgio Geronzi
Raffaello Geronzi

Chigiaro Giuseppe (Antonio)

Isola Vespignani

Pisto-Ottavio

Pavella R. A.

Vittorio Angelo Pietro Vitellari

Berni Enri

Riccardo Cenci

Giuseppe Geronzi

